SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 63**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Milano

Università di Genova

Università di Palermo

Università di Salerno

Università di Padova

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 12, concernente il ruolo organico dei professori universitari dello I.U.L.M., nel quarto comma il numero dei posti di cui è costituito il ruolo organico dei professori della seconda fascia è modificato da trentacinque a quarantacinque posti.

Art. 2.

Nella tabella *A*, annessa allo statuto, concernente i posti di ruolo dei professori straordinari, ordinari ed associati il numero dei posti dei professori associati è modificato da trentacinque a quarantacinque.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1990
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 381

90A1232

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1989.

Autorizzazione al Ministero dell'interno a richiamare in servizio, nel corso del 1989, dieci unità di qualifica dirigenziale e milletrecento unità degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti, a trattenere in servizio, nel corso del 1989, per un anno, duemilasettecentonovantacinque unità del ruolo degli agenti di pubblica sicurezza ausiliari, ad immettere in servizio, nel corso del 1989, duemilasettecentoquarantuno unità del ruolo degli agenti di polizia, nonché a riammettere in servizio, nel corso del 1989, cinquanta unità dei ruoli dei sovrintendenti ed assistenti e agenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

Vista la nota prot. n. 559/LEG/282.200.0 in data 25 gennaio 1989 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto l'autorizzazione a richiamare in servizio, nel corso del 1989, dieci unità di qualifica dirigenziale e milletrecento unità degli agenti ed assistenti e dei

sovrintendenti, anche ad esaurimento, a trattenere in servizio nel corso del 1989, per un anno, duemilasettecentonovantacinque unità del ruolo degli agenti di pubblica sicurezza ausiliari, ad immettere in servizio, nel corso del 1989, duemilasettecentoquarantuno unità del ruolo degli agenti di polizia, nonché di riammettere in servizio, nel corso del 1989, cinquanta unità del ruoli dei sovrintendenti ed assistenti e agenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Ministero del tesoro, con telex numeri 108069 e 119667 RGS, ha espresso parere favorevole;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità:

Decreta:

Il Ministero dell'interno è autorizzato nel corso del 1989, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a:

A) richiamare in servizio cinque dirigenti superiori r.e., un dirigente superiore medico r.e. e quattro primi dirigenti r.e. nonché milletrecento unità dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti anche ad esaurimento;

B) trattenere in servizio per un anno duemilasettecentonovantacinque unità quali agenti di polizia ausiliari, di cui milleventuno unità relative al 19° corso di agenti di pubblica sicurezza ausiliari, milletrenta unità relative al 20° corso di agenti di pubblica sicurezza ausiliari e settecentoquarantaquattro unità relative al 21° corso di agenti di pubblica sicurezza ausiliari;

C) immettere in servizio nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di istruzione, duemilasettecentoquarantuno unità provenienti dal ruolo degli agenti di polizia ausiliari trattenuti di cui ottocentosessantacinque unità relative al 16° corso di agente di polizia ausiliari, milleduecentoventi unità relative al 17° corso di agenti di polizia ausiliari e seicentocinquantasei unità relative al 18° corso di agenti di polizia ausiliari;

D) riammettere in servizio cinquanta unità dei ruoli dei sovrintendenti ed assistenti ed agenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 63

90A1208

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1989.

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad assumere ventuno assistenti tecnici per i collegi maschili e tre assistenti tecnici per il collegio femminile «S. Caterina» di Arezzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 18 settembre 1989, n. 8176, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere diciassette vincitori e quattro idonei del concorso a diciassette posti di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) per i collegi maschili conclusosi il 16 dicembre 1988, nonché un vincitore e due idonei del concorso ad un posto di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) per il collegio femminile «S. Caterina» di Arezzo, conclusosi il 12 dicembre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto

dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali in relazione alla carenza d'organico;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto ente a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere:

a) diciassette vincitori e quattro idonei del concorso pubblico a diciassette posti di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) per i collegi maschili, le cui prove concorsuali si sono concluse il 16 dicembre 1988;

b) un vincitore e due idonei del concorso ad un posto di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) per il collegio femminile «S. Caterina» di Arezzo, le cui prove concorsuali si sono concluse il 12 dicembre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 66

90A1200

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Mesero ad assumere un assistente tecnico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 14 marzo 1989, n. 1353, del comune di Mesero (Milano), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un assistente tecnico (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso indetto con delibera consiliare n. 115 del 14 ottobre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Mesero ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Mesero;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Mesero è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un assistente tecnico (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso indetto con delibera consiliare n. 115 del 14 ottobre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 37

90A1215

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989

Autorizzazione al comune di Costa di Mezzate ad assumere un vigile-messo e un esecutore amministrativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 10 agosto 1989, n. 1873, del comune di Costa di Mezzate (Bergamo), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vigile-messo (quinta qualifica funzionale) vincitore di concorso istituito con delibera consiliare n. 21 del 7 aprile 1987, nonché un esecutore amministrativo (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Costa di Mezzate (Bergamo) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Costa di Mezzate (Bergamo);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Costa di Mezzate (Bergamo) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un vigile-messo (quinta qualifica funzionale) vincitore di concorso istituito con delibera consiliare n. 21 del 7 aprile 1987 nonché un esecutore amministrativo addetto alla cultura (quarta qualifica funzionale), con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 80

90A1201

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione alla comunità montana della Laga - zona «M» - Teramo ad assumere un ingegnere capo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 31 ottobre 1989, n. 3119 della comunità montana della Laga - zona «M» - Teramo, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un ingegnere capo - prima qualifica dirigenziale, vincitore del concorso pubblico la cui graduatoria è stata approvata con deliberazione consiliare n. 145 del 6 giugno 1989;

In considerazione delle esigenze prospettate dalla comunità montana della Laga - zona «M» - Teramo;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta comunità a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

La comunità montana della Laga - zona «M» - Teramo è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un ingegnere capo - prima qualifica dirigenziale, vincitore del concorso pubblico, la cui graduatoria è stata approvata con deliberazione consiliare n. 145 del 6 giugno 1989

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 82

90A1202

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Gressan ad assumere un vigile-messo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 22 maggio 1989, n. 2722 del comune di Gressan (Aosta), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vigile-messo (quinta qualifica funzionale) vincitore del concorso bandito con deliberazione consiliare n. 58 del 25 agosto 1988;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica il comune di Gressan (Aosta) ha avviato il processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Gressan (Aosta);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Gressan (Aosta) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un vigile-messo (quinta qualifica funzionale) vincitore del concorso bandito con deliberazione consiliare n. 58 del 25 agosto 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 81

90A1203

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un ragioniere.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 2 giugno 1989, n. 1815 del comune di Scandriglia (Rieti), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un ragioniere (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso pubblico approvato dal Co.Re.Co. in data 12 dicembre 1986, verbale n. 206;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Scandriglia (Rieti) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Scandriglia (Rieti);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Scandriglia (Rieti) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un ragioniere (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso pubblico approvato dal Co.Re.Co. in data 12 dicembre 1986, verbale n. 206.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 83

90A1204

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un farmacista direttore e un farmacista collaboratore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 2 ottobre 1989, n. 18913, del comune di Sulmona (L'Aquila), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un farmacista direttore (ottava qualifica funzionale) e un farmacista collaboratore (ottava qualifica funzionale) vincitori di pubblico concorso;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Sulmona ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Sulmona;

Ritenuto sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Sulmona è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un farmacista direttore (ottava qualifica funzionale) e un farmacista collaboratore (ottava qualifica funzionale) vincitori di pubblico concorso.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 79

90A1209

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Vicenza ad assumere ventitre vigili urbani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINSITRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 7 settembre 1989, n. 17061, del comune di Vicenza, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere ventitre vigili urbani (quinta qualifica funzionale), vincitori del concorso pubblico a ventisei posti di vigile urbano;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Vicenza ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Vicenza;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Vicenza è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere ventitre vigili urbani (quinta qualifica funzionale), vincitori del concorso a ventisei posti di vigile urbano.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 171

90A1213

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1989.

Autorizzazione all'Azienda consorziale trasporti di Siena ad assumere venticinque autisti di linea.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti l'art. 1, commi 1 e l'art. 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base ai quali le amministrazioni ed enti indicati nei medesimi articoli, possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 26 ottobre 1989, n. 5612, di trasmissione della richiesta dell'Azienda consorziale trasporti di Siena, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere venticinque autisti di linea, di cui nove per far fronte alla grave carenza di organico;

In considerazione delle ineliminabili e indifferibili esigenze connesse alla funzionalità di un settore importante per la collettività dei comuni della provincia di Siena quale quello del pubblico trasporto;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dall'Azienda consorziale trasporti di Siena, in relazione alla grave carenza d'organico;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta azienda a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'Azienda consorziale trasporti di Siena è autorizzata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere venticinque autisti di linea.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 78

90A1206

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Poggibonsi ad assumere un esperto consulente legale e un educatore professionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le note del 14 marzo 1989, numeri 4234/4236 del comune di Poggibonsi (Siena), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un esperto consulente legale (ottava qualifica funzionale) idoneo del concorso indetto con delibera del 22 settembre 1986 e un educatore professionale (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso indetto con delibera del 17 ottobre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Poggibonsi (Siena) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Poggibonsi (Siena);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Poggibonsi (Siena) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un esperto consulente legale (ottava qualifica funzionale) idoneo del concorso indetto con delibera del 22 settembre 1986 e un educatore professionale (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso indetto con delibera del 17 ottobre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 190

90A1210

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un collaboratore professionale amministrativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 12 agosto 1989, n. 7155 del comune di Poggio a Caiano (Firenze), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un collaboratore professionale amministrativo (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso pubblico bandito con deliberazione consiliare n. 313 del 30 novembre 1987, le cui prove sono iniziate in data 26 novembre 1988;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica il comune di Poggio a Caiano ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Poggio a Caiano;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo

Decreta:

Il comune di Poggio a Caiano è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un collaboratore professionale amministrativo (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso pubblico bandito con deliberazione consiliare n. 313 del 30 novembre 1987, le cui prove sono iniziate in data 26 novembre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 169

90A1211

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Saronno ad assumere un bibliotecario diplomato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro

per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 21 marzo 1989, n. 6495, del comune di Saronno (Varese), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un bibliotecario diplomato (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso bandito con deliberazione consiliare del 6 settembre 1988, la cui graduatoria è stata approvata in data 4 settembre 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Saronno ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Saronno;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Saronno è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un bibliotecario (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso bandito con deliberazione consiliare del 6 settembre 1988, la cui graduatoria è stata approvata in data 4 settembre 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro par la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 170

90A1212

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un vigile urbano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 13 novembre 1989, n. 25213 del comune di Ortona (Chieti), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) ricorrendo alla graduatoria degli idonei approvata con atto consiliare n. 574 del 18 novembre 1988;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Ortona;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Ortona è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un vigile urbano (quinta qualifica funzionale), ricorrendo alla graduatoria degli idonei approvata con atto consiliare n. 574 del 18 novembre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 77

90A1205

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1989.

Autorizzazione all'Automobile club di Brindisi ad assumere un assistente di amministrazione e un commesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puo autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 10 ottobre 1989, n. 883, dell'Automobile club di Brindisi, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un assistente di amministrazione (sesta qualifica funzionale), ricorrendo alla graduatoria di idonei approvata dall'ente in data 20 dicembre 1988 nonché un commesso (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica l'Automobile club di Brindisi ha dato attuazione al processo di mobilita richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

In considerazione delle esigenze prospettate dall'Automobile club di Brindisi;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto ente a procedere alle richieste assunzioni, così come specificato in dispositivo;

Decreta:

L'automobile club di Brindisi è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un assistente amministrativo (sesta qualifica funzionale) ricorrendo alla graduatoria di idonei approvata dall'ente in data 20 dicembre 1988 nonché un commesso (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà tasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 172

90A1214

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1989.

Autorizzazione al comune di Grottaferrata ad assumere quattro vigili urbani e un comandante del Corpo dei vigili urbani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puó autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 17 novembre 1989, n. 33554, del comune di Grottaferrata (Roma), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere quattro vigili urbani (quinta qualifica funzionale) vincitori del concorso pubblico bandito con atto del consiglio comunale n. 77 del 19 novembre 1987 e un comandante del Corpo dei vigili urbani vincitore del concorso pubblico bandito con atto del consiglio comunale n. 78 del 19 novembre 1987;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica, il comune di Grottaferrata ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Grottaferrata;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Grottaferrata è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere quattro vigili urbani vincitori del concorso pubblico bandito con atto del consiglio comunale n. 77 del 19 novembre 1987 e un comandante del Corpo dei vigili urbani vincitore del concorso pubblico bandito con atto del consiglio comunale n. 78 del 19 novembre 1987.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 201

90A1207

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 13 ottobre 1989.

Modificazioni alle aliquote di contributo per la concessione delle provvidenze alle imprese di costruzione, trasformazione e modificazione navale, di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il comma 2 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che prevede la modifica delle aliquote di contribuzione per la concessione delle provvidenze alle imprese di costruzione, trasformazione e modificazione navale ivi disposte;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità economiche europee (89/C32/06) pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. C/32 dell'8 febbraio 1989, con cui il massimale di aiuto di cui all'art. 4 della direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1987, n. 87/167 CEE, è stato fissato al 26%;

Considerato che per le piccole navi di costo inferiore a 6 milioni di ECU il livello massimo di aiuto consentito dalla Commissione CEE in base all'art. 4, paragrafo 2, secondo comma, della predetta direttiva è stato fissato, per gli anni 1987 e 1988, al 20% e, per il 1989, è stato ridotto al 16%, come da lettera della Commissione delle Comunità economiche europee SG(88)D/15558 del 27 dicembre 1988;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1989 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ridotte, rispettivamente, dal 28% al 26% e dal 20% al 16%.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è fissata al 26%.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1990
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 22

90A1234

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 marzo 1990.

Disposizioni sulla trasformazione industriale delle patate per la campagna 1990.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 marzo 1988, n. 88, che stabilisce le modalità sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli;

Visto l'accordo interprofessionale, stipulato in data 18 gennaio 1990 per la campagna 1990 per le patate destinate alla trasformazione industriale, volto a garantire un prezzo minimo ai produttori ed un costante approvvigionamento di materia prima alle industrie trasformatrici;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'accordo interprofessionale per la campagna 1990 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 18 gennaio 1990 è approvato. Detto accordo, parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 18 gennaio 1990; pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole basi:

1) un obiettivo di trasformazione pari a 110.000 tonn. di patate;

2) un prezzo minimo fissato secondo le modalità contrattuali riportate nell'accordo;

3) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni di produttori;

4) l'istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni di produttori, di centri di raccolta del prodotto destinati alla concentrazione della produzione, al controllo fisico dello stesso ed allo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale;

5) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli, chiamate all'esercizio dei controlli nei centri di raccolta, estenderanno le proprie valutazioni su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. A tal fine, ed in quanto conseguibile della rilevanza giuridica del presente decreto, il presidente dell'associazione ed i funzionari e/o soci dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di gestione dei centri stessi, la veste di pubblico ufficiale.

Le associazioni dei produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito; in uscita il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Le partite di patate che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere inoltre accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta; redatta in triplice copia, recante la suddivisione varietale delle patate in questione.

Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarrà agli atti dell'impresa, l'altra sarà vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

Al fine di verificare il corretto andamento della contrattazione e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati, almeno a cadenza settimanale — o con maggiore frequenza qualora ritenuto necessario — di esercitare presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organi regionali, le industrie dovranno istituire un apposito registro sul quale saranno registrati i quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le imprese di trasformazione prima dell inizio delle operazioni di trasformazione industriale, dovranno inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ed alle regioni competenti per territorio, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi trasformati e giacenti dalla precedente campagna di trasformazione. Gli organismi regionali, sulla base di tale dichiarazione, svolgeranno gli opportuni accertamenti di verifica.

Art. 5.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo.

I contratti dovranno essere stipulati entro il 10 marzo 1990 e le quantità saranno ripartite tra le associazioni di produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti dovranno essere inviate, a cura delle industrie acquirenti, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, all'Azienda di Stato per gli interventi nei mercato agricolo - AIMA, agli assessorati regionali competenti per territorio, alle unioni nazionali dei produttori (UNAPA, APPE) ed alle associazioni nazionali di categoria degli industriali di trasformazione, sia privati che cooperative.

Copia delle bollette deve essere spedita agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti.

Le singole imprese di trasformazione informeranno almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 6.

La domanda di concessione di compensazione finanziaria deve in particolare contenere:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) certificato della cancelleria commerciale del tribunale e certificato di iscrizione alla camera di commercio, con data di emissione non superiore a tre mesi;

c) l'indicazione dei quantitativi di patate trasformate suddivisi secondo le qualità;

d) l'indicazione dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione industriale;

e) una dichiarazione con la quale il trasformatore attesta di aver pagato per i prodotti freschi un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali.

La domanda di concessione di compensazione finanziaria deve essere corredata:

a) dai contratti;

b) dalle fatture debitamente quietanzate dal produttore agricolo venditore (per produttore s'intende l'associazione contraente), dalle quali risulta che lo stesso ha ottenuto un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali;

c) da una dichiarazione con la quale il produttore attesta che il trasformatore gli ha pagato o accreditato un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali;

d) dalle bolle di accompagnamento, ove risultino i chilometri percorsi dal centro di raccolta all'industria di trasformazione.

Alla domanda di concessione di compensazione finanziaria viene altresì aggiunto:

a) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente decreto;

b) certificazione dell'associazione dei produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo concordato.

Tale attestato sarà rilasciato dall'unione di appartenenza, nel caso di contratti stipulati direttamente dalle associazioni di produttori.

Art. 7.

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie, previste nel protocollo aggiuntivo all'accordo, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA. La liquidazione del contributo alle imprese avverrà man mano che i contratti con una stessa associazione vengono esauriti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1990

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO I

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1990 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza dell'on. Ministro Mannino, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo 1988, n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticole - U.N.A.P.A. e l'APPE da una parte e le associazioni industriali di categoria dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo.

Si conviene

il presente accordo interprofessionale per la campagna 1990 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.

Art. 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute, come da elenco allegato (allegato 1) e le imprese acquirenti contratti di vendita per complessive tonn. 110.000 di patate.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).

I contratti dovranno essere stipulati entro il 10 marzo 1990 e le quantità saranno ripartite, in accordo tra le associazioni dei produttori, sentito il parere della parte acquirente, come risulta dal prospetto allegato (allegato 1).

Le parti si riservano di verificare la contrattazione in seduta congiunta presso il MAF, entro il 30 marzo 1990.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati, eccedenti la ripartizione per associazione di produttori, con la mediazione dell'UNAPA e dell'APPE si dovrà provvedere a ripartire tali quantitativi già contrattati, fra altre associazioni di produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessità delle aziende acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 20 aprile 1990.

Qualora nella seconda contrattazione dovessero risultare contrattati quantitativi eccedenti quelli predetti, tali quantitativi eccedenti, se conformi, verranno egualmente ritirati dalle aziende di trasformazione, ma gli stessi verranno pagati al prezzo di fascia diminuito dei contributi AIMA, compreso quello sui trasporti.

Le unioni nazionali, nelle certificazioni di loro competenza, indicheranno, per ogni singolo contratto, i quantitativi destinatari dell'intervento AIMA.

Art. 3.

Il prezzo minimo di cessione delle patate atte alla trasformazione industriale viene fissato in:

L. 160 al chilogrammo per il prodotto di calibro compreso fra 35 ed 80 mm., di cui alle norme di qualità della «fascia *A*» (v. allegato 3);

L. 130 al chilogrammo per il prodotto di calibro inferiore a 45 mm., di cui alle norme di qualità della «fascia *B*» (v. allegato 4);

L. 160 al chilogrammo per il prodotto di calibro superiore a 45 mm., di cui alle norme di qualità della «fascia *B*» (v. allegato 4);

La «fascia *B*» comprende la mescolanza dei tuberi della stessa varietà aventi calibro inferiore e superiore ai 45 mm.

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa in natura, riferiti al momento della scavatura del prodotto, franco centro di raccolta su camion.

Eventuali altri condizionamenti e servizi resi, se richiesti e concordati, saranno a carico dell'impresa acquirente.

Art. 4.

Le parti acquirenti assumono l'obbligo di corrispondere all'associazione di produttori venditrice, oltre al prezzo di cui all'art. 3 del presente accordo, la somma di L. 40 al kg ai sensi del decreto MAF.

Tale somma deve essere versata contemporaneamente al pagamento del prezzo concordato e dovrà essere cumulativamente riportata nel contratto di cessione del prodotto, fatte salve le penalità previste all'art. 2, ultimo comma.

I pagamenti dovranno essere resi attraverso assegni circolari non trasferibili, o bonifico bancario.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.

Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporta lesione del prezzo minimo di contratto.

Art. 5.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti la parte agricola si impegna a consegnare all'acquirente tutto il prodotto oggetto dell'accordo, rispondente alle norme di qualità concordate di cui agli allegati 3 e 4.

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate, entro i termini pattuiti nel contratto;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3 e 4.

Art. 6.

Per il prodotto oggetto del presente accordo sono definite le norme di qualità che verranno allegate al presente accordo (allegati 3 e 4).

Il verificarsi di eventi eccezionali che non consentissero la consegna o il ritiro del prodotto debbono essere comunicati alla controparte con il mezzo scritto più veloce.

Le modalità di consegna saranno concordate tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, comunicata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritiri il prodotto contrattato, o il venditore non consegni secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 10 i mancati ritiri o consegne.

Se il collegio arbitrale accerta l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma a titolo di penale pari al 10% del prezzo minimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Art. 7.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.

All'arrivo presso l'impresa di trasformazione, viene fatto, in presenza di un rappresentante dell'associazione dei produttori, il controllo del prodotto ricevuto, ed il controllo del residuo secco, che sarà indicato sulla bolla di consegna.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative previste si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.

L'accettazione della ricevuta di consegna con l'indicazione del contenuto di sostanza secca, fa fede del buon accordo delle parti per quanto in essa è indicato.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito nominato d'accordo tra le parti. In caso di disaccordo sulla nomina del perito decide il collegio di cui al successivo art. 10.

Art. 8.

Il pagamento del prodotto avviene in unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo, comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.

In fattura andranno evidenziate le quantità e le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnato.

Art. 9.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 10.

Per la soluzione delle controversie, che possono sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri, due dei quali sono scelti dalle parti ed il terzo designato dall'assessore all'agricoltura della regione competente per territorio ove è ubicato lo stabilimento di trasformazione.

Art. 11.

Le industrie corrisponderanno alle associazioni di produttori con cui hanno stipulato contratti L. 1,50 al chilogrammo come assistenza contrattuale.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo minimo di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui all'art. 4.

Art. 12.

Il presente accordo è depositato a cura dei contraenti industriali presso il Ministero dell'agricoltura, il Ministero dell'industria e il comitato per la programmazione dell'offerta, nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

I contratti di coltivazione e vendita saranno depositati a cura degli acquirenti, entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MAF, l'AIMA e le associazioni industriali di categoria.

Inoltre saranno inviati all'unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATE 1990

Il giorno 18 gennaio 1990 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza dell'on. Ministro Calogero Mannino, le associazioni industriali di categoria e l'Unione nazionale dei produttori di patate UNAPA e l'APPE, con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, Confcoltivatori e Confagricoltura, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative, Confcooperative e ANCA-LEGA, sottoscrivono il seguente protocollo aggiuntivo, parte integrante dell'accordo interprofessionale, per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1990.

Considerato che nel corso delle ultime campagne il settore delle patate ha subito crisi di mercato anche per effetto delle importazioni olandesi, francesi, danesi e tedesche avvantaggiate dalla politica di bassi prezzi esercitata da questi Paesi, è opportuno che parte della produzione affluisca, oltre che alla commercializzazione allo stato fresco, all'industria.

Allo scopo viene fissato un obiettivo di trasformazione di 110.000 tonnellate.

Alle imprese di trasformazione, al fine di ottenere un prodotto di elevata qualità, è necessario corrispondere L. 15/kg per gli investimenti strutturali e l'innovazione tecnologica.

Alle associazioni dei produttori agricoli, al fine di garantire i quantitativi sopra riportati di migliorare le caratteristiche qualitative e di consentire una più ampia sperimentazione, verranno corrisposte L. 40/kg, secondo quanto previsto dall'accordo interprofessionale, per il tramite delle aziende di trasformazione.

Tali prezzi dovranno cumulativamente essere espressi e riportati nel contratto di cessione del prodotto stipulato tra le parti.

L'UNAPA e l'APPE, qualora tale obbligo non venisse rispettato da parte delle industrie, non provvederanno ad emettere la certificazione dell'avvenuto pagamento del prezzo pattuito.

Al fine di favorire la lavorazione delle produzioni distanti dagli impianti di trasformazione, l'AIMA erogherà alle industrie la somma di L. 10/kg per il trasporto avvenuto entro la distanza di 100 km; per fasce successive di 100 km, fino ad un massimo di 800, verranno riconosciute alle industrie L. 5/kg aggiuntive. Per percorrenze superiori a 800 km, la cifra massima erogata dall'AIMA sarà di L. 45/kg.

Il contributo di trasporto, nel caso del secondo comma dell'art. 9, viene riconosciuto dall'Azienda del produttore al centro stesso.

Il contributo per i costi dei centri di raccolta, del controllo fisico della materia prima, calcolato in L. 10/kg, verrà erogato direttamente dall'AIMA alle associazioni dei produttori che ne sono anche i gestori ed i responsabili.

I contratti verranno certificati dall'Unione nazionale a cui le singole associazioni di produttori aderiscono.

L'AIMA corrisponderà la somma di L. 6/kg per l'attività di certificazione svolta:

AIIPA - UNAPA - COLDIRETTI
ANICAV - APPE - CONFAGRICOLTURA
ASSITRAPA - CONFCOLTIVATORI
ANCA-LEGA - CONFCOOPERATIVE

ALLEGATO 1

OBIETTIVO DI PRODUZIONE AGRICOLA
(Quantità in tonn.)

Unione UNAPA:

Associazione produttori patate «La Sila» (Cosenza)	7.500
Associazione marsicana produttori patate - Avezzano (L'Aquila)	24.000
Aspropat Piemonte - Castelnuovo S. (Alessandria)	2.000
Assopatata - Caivano (Napoli)	13.000
Associazione produttori patate Veneto (Verona)	30.000
Asso.Pa. - S. Giorgio di P. (Bologna)	8.500
Associazione Kart - Nocera Inferiore (Salerno)	4.430
Totale . . .	89.430

Unione A.P.P.E.

A.P.P.E. (Bologna)	6.245
Fucentina - Avezzano (L'Aquila)	8.815
A.P.C. - Cimitile (Napoli)	2.940
A.A.P.P. - Scafati (Salerno)	2.570
Totale . . .	20.570
Totale nazionale . . .	110.000

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE CAMPAGNA 1990-91

N. Contratto .... *Codice ditta* ....

Tra il ...., legale rappresentante dell'associazione..., con sede amministrativa in.............................. tel.............................., partita I.V.A................., aderente all'Unione nazionale ....; ...., produttore-venditore da una parte e la ditta....................... con sede sociale in .... e stabilimento in ...., via .... n. ....; tel. n. ...., partita I.V.A................., che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria ...., acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1990-91 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.

Tonn.............................. patate di cui alla fascia A all. n. ....;
Tonn.............................. patate di cui alla fascia B all. n. ....

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità previste per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....
....
....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto;

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute:

....
....

Art. 2.

Sono previste visite in campo fatte dai tecnici dell'industria, previo accordo con l'associazione interessata, per la verifica vegetativa e sanitaria delle colture.

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue:

....
....
....

Il prezzo minimo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso franco centro di raccolta su camion, rinfusa, al netto di I.V.A., fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegate all'accordo.

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, 60 giorni data fattura in un unica soluzione.

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive:

....
....
....

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il MAF il 18 gennaio 1990, quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte.

p. *L'industria*

p. *L'associazione*

ALLEGATO 3

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

FASCIA A

Prodotto con calibro: minimo 35 mm e massimo 80 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche:

Organolettiche: gusto e odore tipico delle varietà concordate.

Chimico-fisiche:

a) residuo secco: minimo 19% (con una oscillazione in meno di 0,5% ed in più di 1%) (dall'inizio del ritiro al 30/6 il residuo secco minimo è di 19% ± 0.5). Per ogni decimo di punto in più oltre il 20% (il 19,5% fino al 30/6): + L. 1,50/kg.

Per partite con sostanza secca inferiore ai minimi qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore; tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8-10% in peso;

b) zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Fisiche:

	Limiti di accettabilità
a) patate con calibro diverso dal convenuto	5% in peso
b) lesioni meccaniche, non più profonde di 3 mm	3% in peso
c) patate con macchie nere sottocutanee con più del 10% di superficie macchiata sono considerate scarto	0
d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm	2% in peso
e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero	3% in peso
f) tuberi con guasto	2% in peso
g) i tuberi debbono essere asciutti in superficie privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, e debbono essere di consistenza compatta	
h) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge	
i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati, ed i corpi estranei.	

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 4

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

FASCIA *B*

Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche:

Organolettiche: gusto e odore tipico delle varietà concordate.

Chimico-fisiche:

a) residuo secco: minimo 19% (con oscillazione in meno di 0,5% ed in più di 1%) (dall'inizio del ritiro al 30/6 il residuo secco minimo è di 19% ± 0,5). Per ogni decimo di punto in più oltre il 20% (il 19,5% fino al 30/6): + L. 1,50/kg.

Per partite con sostanza secca inferiore ai minimi qui indicati: si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8-10% in peso;

b) zuccheri riduttori da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Fisiche:

	Limiti di accettabilità
a) lesioni meccaniche, non più profonde di 3 mm	3% in peso
b) patate con macchie nere sottocutanee con più del 10% di superficie macchiata sono considerate scarto	0
c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm	2% in peso
d) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero	3% in peso
e) tuberi con guasto	2% in peso

f) i tuberi debbono essere asciutti in superficie privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, e debbono essere di consistenza compatta

g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge

h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati, ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

90A1235

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 settembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1988 con il quale è stata recepita nello statuto dell'Ateneo la nuova tabella XVIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista l'ulteriore proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università riguardante il corso di laurea in medicina e chirurgia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 20 gennaio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

All'art. 30, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'elenco delle discipline comprese nell'area didattico formativa n. 3 - area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico, la disciplina «chimica applicata alle scienze biomediche» cambia la denominazione in quella di «chimica medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 13 settembre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

90A1239

DECRETO RETTORALE 23 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;

Visto il parere favorevole espresso nell'adunanza del 19 luglio 1989, dal Consiglio universitario nazionale, subordinatamente alla disponibilità della facoltà di farmacia a contribuire all'organico dei docenti della scuola;

Vista la delibera in tal senso adottata dal consiglio della facoltà di farmacia nella seduta del 16 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

L'art. 335, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è soppresso e sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 355. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

le esigenze di natura medicolegale del Servizio sanitario nazionale;

le esigenze di natura medicolegale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

negli altri indirizzi di:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

Art. 356. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 357. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze politiche, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 358. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Art. 359. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;

b) diagnostica medicolegale;

c) patologia medicolegale;

d) medicina assicurativa e pensionistica;

e) medicina legale del servizio sanitario nazionale (SSN) e medicina sociale;

f) criminologia e psicopatologia forense;

g) tossicologia forense.

Art. 360. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medicolegale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medicolegali;
tanatologia medicolegale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medicolegale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medicolegale:
patologia medicolegale I;
patologia medicolegale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:
tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 361. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):
medicina legale generale e metodologica . . . ore 75
elementi di diritto pubblico . . . » 25
elementi di diritto privato . . . » 25

Diagnostica medicolegale (ore 175):
semeiotica e diagnostica medicolegale » 50
tanatologia medicolegale . . . » 100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica . . . » 25

Patologia medicolegale (ore 100):
patologia medicolegale I . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):
medicina legale penalistica I . . . ore 50

Diagnostica medicolegale (ore 150):
tecnica e diagnostica delle autopsie medicolegali . . . » 100
tecniche di laboratorio . . . » 50

Patologia medicolegale (ore 100):
patologia medicolegale II . . . » 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale delle assicurazioni I » 50

Tossicologia forense (ore 50):
tossicologia forense I . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):
medicina civilistica e canonistica . . ore 100
medicina legale militare . . . » 20

Diagnostica medicolegale (ore 180):
identificazione personale e indagini di sopralluogo . . . » 100
emogenetica forense . . . » 80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale delle assicurazioni II ore 50

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):

medicina del lavoro . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 150):

medicina legale penalistica II . . . . ore 50

medicina legale civilistica e canonistica . . . . » 100

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

criminologia . . . . » 100

criminologia clinica . . . . » 100

psicologia giudiziaria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Tossicologia forense (ore 400):

tossicologia forense I . . . . ore 150

metodologia e diagnostica tossicologico-forense I . . . . » 100

tossicologia generale. . . . . » 50

tossicologia del lavoro . . . . » 50

tossicologia iatrogena . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

pensionistica privilegiata . . . . » 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 80

medicina sociale . . . . » 50

organizzazione, programmazione e informatica sanitaria . . . . » 20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicopatologia forense. . . . . » 50

criminologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 50

medicina sociale . . . . » 50

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

psicopatologia forense. . . . . » 100

criminologia minorile . . . . » 75

vittimologia . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Tossicologia forense (ore 350):

tossicologia forense II . . . . » 150

metodologia e diagnostica tossicologico-forense II. . . . . » 100

tossicologia clinica . . . . » 50

tossicologia dello sport . . . . » 30

elementi di micologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 362. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei laboratori di tossicologia, ematologia, istologia, nella sezione obitoriale nonché negli ambulatori per accertamenti medicolegali sui viventi.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienze e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali finali.

Milano, addì 23 novembre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

90A1242

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita degli studi di Genova, approvato con regio-decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 27 aprile 1988 dal consiglio di amministrazione in data 31 maggio 1988 e dal senato accademico in data 23 giugno 1988;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 18 marzo 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 471, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Genova è aggiunta la seguente scuola:

8) per tecnici cosmetici.

Dopo l'art. 546 sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici come di seguito riportato.

8) *Scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici*

Art. 547. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di fornirèsigolo completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico cosmetologo.

La scuola rilascia il diploma di tecnico cosmetologo.

Art. 548. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ogni anno del corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale) queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto studenti.

Art. 549. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 550. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia ed istologia generale e della cute;
microbiologia e microbiologia clinica *;
fisica *;
chimica, biochimica e biochimica clinica *;
chimica dei prodotti cosmetici.

2° Anno:

nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi;
cosmetologia applicata;
dermatologia estetica;
fisioterapia dermatologica;
farmacologia e tossicologia cosmetica;
etica medica;
massoterapia;
nozioni di patologia dermatologica.

3° Anno:

tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici;
controllo di qualità microbiologico e tossicologico;
legislazione cosmetica;
cosmetologia applicata correttiva e decorativa;
nozioni di dermatologia correttiva;
nozioni di chirurgia estetica.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloqui e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 551. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza dei seguenti laboratori di:

chimica;
biochimica;
istologia e istochimica;
cosmetologia;
chimica dei prodotti cosmetici,

e dei seguenti ambulatori di:

dermatologia;
cosmetologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dall'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 552. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore suo delegato. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura tecnico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 9 ottobre 1989

Il rettore

90A1240

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 6 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 21 maggio 1987); (senato accademico seduta del 2 dicembre 1987); (consiglio di amministrazione seduta del 10 febbraio 1988);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 settembre 1988;

Vista la ministeriale del 18 luglio 1989, prot. n. 1184;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 201 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in geriatria.

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 202. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 203. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 204. — Per l'attuazione delle attività programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia (strutture e mezzi dell'istituto di medicina interna e geriatria).

Art. 205. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 206. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;
b) area di medicina geriatrica;
c) area di gerontologia sociale;
d) area della riattivazione e riabilitazione.

Tali aree comprendono le seguenti materie:

a) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I, II):
anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica (I, II);
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;
ortopedia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;
parodontologia ed odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia (I, II);
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
dermatologia geriatrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:

geriatria sociale (I, II);
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 207. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo professionale (monte ore elettivo).

Art. 208. — La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60
semeiotica generale geriatrica I	ore	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale II	»	60
terapia occupazionale e geragogia	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione del personale di assistenza geriatrica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 209. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza, ambulatori e laboratori dell'istituto di medicina interna e geriatria nonché degli enti ospedalieri appositamente convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 6 novembre 1989

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

90A1241

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale viene istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Decreta:

Presso questa Università è istituita la facoltà di farmacia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fisciano, addì 21 dicembre 1989

Il rettore

90A1238

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 10 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con il quale, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, che per l'Università di Padova prevede fra l'altro l'istituzione della facoltà di medicina veterinaria.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi di Padova è istituita la facoltà di medicina veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, addì 10 gennaio 1990

Il rettore: BONSEMBIANTE

90A1243

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione europea di sicurezza sociale e dell'accordo complementare di applicazione della convenzione europea di sicurezza sociale, firmata a Parigi il 14 dicembre 1972.

In base ad autorizzazione disposta con legge n. 567 del 27 dicembre 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1989, si è provveduto a depositare, in data 11 gennaio 1990, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, nella sua qualità di depositario, lo strumento di ratifica italiano relativo alla convenzione europea di sicurezza sociale ed all'accordo complementare per l'applicazione della convenzione europea di sicurezza sociale, firmata a Parigi il 14 dicembre 1972.

La convenzione e l'accordo complementare entrano in vigore per l'Italia, ai sensi dell'art. 75, par. 3, il 12 aprile 1990.

Al momento del deposito dello strumento sono stati formulati dall'Italia emendamenti agli allegati della convenzione e dell'accordo complementare che qui di seguito vengono riportati:

AMENDEMENTS ANNEXES A UNE LETTRE DU REPRESENTANT PERMANENT DE L'ITALIE, EN DATE DU 11 JANVIER 1990, REMISE AU SECRETAIRE GENERAL LORS DU DEPOT DE L'INSTRUMENT DE RATIFICATION LE 11 JANVIER 1990 - OR. FR.

CONVENTION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ET ACCORD COMPLÉMENTAIRE
MODIFICATIONS DEVANT ÊTRE APPORTEES AUX ANNEXES

Annexes à la Convention

ANNEXE III - Insérer:

Autriche - Italie

Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981 (en remplacement de la Convention relative aux assurances sociales du 30 décembre 1950).

Italie - Liechtenstein

Convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976.

Italie - Norvège

Convention de sécurité sociale du 12 juin 1959.

Italie - Espagne

Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979.

Italie - Suède

Convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.

Italie - Suisse

Accord sur la rétrocession financière en matière d'assurance-chômage des travailleurs frontaliers du 12 décembre 1978.

Deuxième accord additionnel du 2 avril 1980 à la Convention complémentaire du 14 décembre 1962.

A la suite de ces modifications, les variations suivantes doivent être apportées au texte de cette annexe:

Liechtenstein - Italie

Voir Italie - Liechtenstein.

Norvège - Italie

Voir Italie - Norvège.

Espagne - Italie

Voir Italie - Espagne.

Suède - Italie

Voir Italie - Suède.

ANNEXE V, Première Partie - Insérer:

Autriche - Italie

Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.

Italie - Espagne

Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979.

Italie - Suède

Convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.

ANNEXE VI - Insérer:

Italie

art. 11, par. 3, alinéa *(a)* - pension pour invalides civils et pour aveugles et sourd-muets

art. 11, par. 3, alinéa *(b)* - pension sociale

Annexes à l'Accord complémentaire

ANNEXE 2 - Institutions compétentes

Le texte suivant doit se substituer à celui figurant à la rubrique *Italie*:

1. *Maladie - maternité - tuberculose - accidents de travail et maladies professionnelles*

A. *Prestations en nature*

1. a. pour maladie b. maternité c. en cas de tuberculose d. pour accidents de travail et maladies professionnelles e. prothèses et grands appareils en général	L'unité sanitaire locale à laquelle la personne concernée est inscrite.
2. prothèses et grand appareils octroyés à l'occasion d'accidents de travail	Institut National pour l'Assurance contre les accidents de travail (INAIL): Offices provinciaux

B. *Prestations en espèces*

a. pour maladie, turberculose, maternité	Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS): Offices périphériques
b. rentes à la suite d'accidents de travail et de maladies professionnelles	Institut National pour l'Assurance contre les accidents de travail (INAIL): Offices provinciaux

2. *Invalidité, vieillesse, décès*

A. *Pour les travailleurs salariés*

a. en général (y compris quelques catégories de travailleurs autonomes)	Institution Nationale de la Prévoyance Sociale (INPS): Offices périphériques
b. pour les travailleurs du spectacle	Institut National de Prévoyance et d'Assistance pour les travailleurs du spectacle (ENPALS) - Rome
c. pour les cadres des entreprises industrielles	Institut National de Prévoyance pour les cadres d'entreprises industrielles (INPDAI) - Rome
d. pour les journalistes	Institut National de Prévoyance pour les journalistes italiens «G. Amendola» - Rome

B. *Pour les travailleurs autonomes*	Les organismes respectifs d'assurance

3. *Allocation de décès*

Institut Nationale de Prévoyance Sociale (INPS): Agences périphériques

Institut Nationale pour l'assurance contre les accidents de travail (INAIL): Offices provinciaux

4. *Chômage*

a. en general	Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS): Offices peripheriques
b. pour les journalistes	Institut National de la Prévoyance pour les journalistes italiens «G. Amendola» - Rome

5. *Prestations familiales*

a) } comme au point precedent 4)
b) }

ANNEXE 3

Italie

Le texte suivant doit se substituer à celui figurant à la rubrique Italie

1. *Maladie - maternité - tuberculose*

A. *Prestations en nature*

a. Les unités sanitaires locales compétentes par territoire.
b. Accidents de travail et maladies professionnelles: agences periphériques de l'INAIL pour les prothèses et les grands appareils.

B. *Prestations en espèces*

a. L'Institut National pour la Prévoyance Sociale - Agences periphériques: pour maladie, maternité et tuberculose.
b. L'Institut National pour accidents de travail - Agences provinciales: pour les rentes ou pensions à la suite d'accidents de travail et de maladies professionnelles.

2. *Invalidité, vieillesse, décès*
Reprendre le point 2 de l'annexe 2.

3. *Allocation de décès*
Reprendre le point 3 de l'annexe 2

4. *Chômage*
Reprendre le point 4 de l'annexe 2

5. *Prestations familiales*
Reprendre le point 5 de l'annexe 2

ANNEXE 4

1. Le point 1 est remplacé par:

1 - maladie, tuberculose, maternité, accidents de travail:

A. prestation en nature	Ministère de la Santé - Rome
B. prestations en especes:	
a. pour maladie, maternité, tuberculose	Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS) - Direction Générale - Rome
b. prothèses et grands appareils et prestations en especes pour accidents de travail et maladies professionnelles	Institut National pour l'assurance contre les accidents de travail (INAIL) - Direction Générale - Rome

2. Les points 2 et 3 demeurent inchangés

ANNEXE 5

Autriche - Italie - insérer:

Accord administratif du 21 janvier 1981 pour l'application de la Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.

Italie - Suisse

Supprimer les crochets aux derniers deux accords cités et remplacer la formulation du deuxième Accord cité par la suivante «Arrangement administratif complémentaire du 25 février 1974 pour l'application de l'Avenant du 4 juillet 1969»

Ajouter:

Italie - Liechtenstein

Accord administratif du 11 janvier 1980 pour l'application de la Convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976.

Italie - Espagne

Accord administratif du 30 octobre 1979 pour l'application de la Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979.

Italie - Suède

Accord administratif du 25 octobre 1982 pour l'application de la Convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.

A la suite de ces modifications, les variations suivantes doivent être apportées:

Liechtenstein - Italie

Voir Italie - Liechtenstein

Espagne - Italie

Voir Italie - Espagne

Suède - Italie

Voir Italie - Suède

ANNEXE 6

Ajouter:

Italie: Banca Nazionale del Lavoro - Rome

ANNEXE 7

Les textes suivants doivent se substituer à ceux figurant aux paragraphes 2, 4 et 7 à la rubrique Italie.

2. Pour l'application des articles 12, paragraphe 1, 14, paragraphes 2 et 3, 22, paragraphe 1 et 34, paragraphe 1 de l'Accord, les unités sanitaires locales compétentes par territoire.

4. Pour l'application de l'article 63, paragraphe 1 de l'Accord, les unités sanitaires locales compétentes par territoire.

7. Pour l'application de l'article 87, paragraphe 2 de l'Accord:

maladie, maternité, tuberculose	Ministère de la Santé - Rome
accidents de travail et maladies professionnelles	Institut National pour l'Assurance contre les accidents de travail (INAIL) - Rome

90A1247

MINISTERO DEL TESORO

N. 51

Corso dei cambi del 13 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1267,200	1267,200	1267 —	1267,200	1267,200	1270 —	1266,780	1267,200	1267,200	1267,200
E.C.U.	1504,500	1504,500	1505,50	1504,500	1504,500	—	1504,400	1504,500	1504,500	1504,500
Marco tedesco	738,300	738,300	737,85	738,300	738,300	736 —	738,260	738,300	738,300	738,300
Franco francese	218,420	218,420	218,75	218,420	218,420	219,25	218,440	218,420	218,420	218,420
Lira sterlina	2025,700	2025,700	2028 —	2025,700	2025,700	2035 —	2025,400	2025,700	2025,700	2025,700
Fiorino olandese	655,850	655,850	655,50	655,850	655,850	655 —	655,810	655,850	655,850	655,850
Franco belga	35,542	35,542	35,57	35,542	35,542	35,50	35,542	35,542	35,542	35,540
Peseta spagnola	11,489	11,489	11,50	11,489	11,489	11,50	11,492	11,489	11,489	11,490
Corona danese	192,660	192,660	192,50	192,660	192,660	191 —	192,670	192,660	192,660	192,660
Lira irlandese	1964 —	1964 —	1964 —	1964 —	1964 —	1950 —	1963,900	1964 —	1964 —	—
Dracma greca	7,775	7,775	7,777	7,775	7,775	—	7,770	7,775	7,775	—
Escudo portoghese	8,356	8,356	8,37	8,356	8,356	8,400	8,359	8,356	8,356	8,350
Dollaro canadese	1075,550	1075,550	1075 —	1075,550	1075,550	1060 —	1076,200	1075,550	1075,550	1075,550
Yen giapponese	8,284	8,284	8,280	8,284	8,284	8,150	8,286	8,284	8,284	8,280
Franco svizzero	829,930	829,930	830,25	829,930	829,930	827 —	829,800	829,930	829,930	832,960
Scellino austriaco	104,931	104,931	104,95	104,931	104,931	105,25	104,907	104,931	104,931	104,910
Corona norvegese	190,920	190,920	191 —	190,920	190,920	191 —	190,900	190,920	190,920	190,960
Corona svedese	204,360	204,360	204,25	204,360	204,360	202 —	204,450	204,360	204,360	204,050
Marco finlandese	312,690	312,690	313 —	312,690	312,690	312 —	312,680	312,690	312,690	—
Dollaro australiano	962,500	962,500	965 —	962,500	962,500	960 —	963,380	962,500	962,500	956,100

Media dei titoli del 13 marzo 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,350
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,100
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,825
» » » 22- 6-1987/91	91,400
» » » 18- 3-1987/94	74,550
» » » 21- 4-1987/94	74,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,725
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,150
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	85,750
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,150
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,025
» » » » 1-11-1983/90	100,575
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,850
» » » » 18-12-1985/90	100,175
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,050
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,125
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,775
» » » »	1- 7-1984/91	100,650
» » » »	1- 8-1984/91	100,550
» » » »	1- 9-1984/91	100,625
» » » »	1-10-1984/91	100,400
» » » »	1-11-1984/91	100,425
» » » »	1-12-1984/91	100,300
» » » »	1- 1-1985/92	100,350
» » » »	1- 2-1985/92	100,225
» » » »	18- 4-1986/92	99,525
» » » »	19- 5-1986/92	98,975
» » » »	20- 7-1987/92	99,025
» » » »	19- 8-1987/92	99,125
» » » »	1-11-1987/92	98,600
» » » »	1-12-1987/92	98,550
» » » »	1- 1-1988/93	98,225
» » » »	1- 2-1988/93	98,150
» » » »	1- 3-1988/93	98,050
» » » »	1- 4-1988/93	98 —
» » » »	1- 5-1988/93	98,875
» » » »	1- 6-1988/93	98,375
» » » »	18- 6-1986/93	97,750
» » » »	1- 7-1988/93	99,150
» » » »	17- 7-1986/93	96,775
» » » »	1- 8-1988/93	98,975
» » » »	19- 8-1986/93	96,350
» » » »	1- 9-1988/93	98,450
» » » »	18- 9-1986/93	96,375
» » » »	1-10-1988/93	98,275
» » » »	20-10-1986/93	96,500
» » » »	1-11-1988/93	98,675
» » » »	18-11-1986/93	96,825
» » » »	19-12-1986/93	97,200
» » » »	1- 1-1989/94	98,350
» » » »	1- 2-1989/94	98,325
» » » »	1- 3-1989/94	98,375
» » » »	15- 3-1989/94	97,575
» » » »	1- 4-1989/94	97,750
» » » »	1-10-1987/94	97,800
» » » »	1- 2-1985/95	98,775
» » » »	1- 3-1985/95	95,700
» » » »	1- 4-1985/95	94,850
» » » »	1- 5-1985/95	94,925
» » » »	1- 6-1985/95	95,075
» » » »	1- 7-1985/95	96,100
» » » »	1- 8-1985/95	95,325
» » » »	1- 9-1985/95	95,150
» » » »	1-10-1985/95	96,025
» » » »	1-11-1985/95	95,850
» » » »	1-12-1985/95	96 —
» » » »	1- 1-1986/96	96,200
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,750
» » » »	1- 2-1986/96	96,300
» » » »	1- 3-1986/96	95,975
» » » »	1- 4-1986/96	95,175
» » » »	1- 5-1986/96	95,225
» » » »	1- 6-1986/96	95,750
» » » »	1- 7-1986/96	95,700
» » » »	1- 8-1986/96	95,175
» » » »	1- 9-1986/96	95,125
» » » »	1-10-1986/96	93,525
» » » »	1-11-1986/96	93,600
» » » »	1-12-1986/96	94,025
» » » »	1- 1-1987/97	93,975
» » » »	1- 2-1987/97	93,975
» » » »	18- 2-1987/97	94 —
» » » »	1- 3-1987/97	93,800
» » » »	1- 4-1987/97	93,375
» » » »	1- 5-1987/97	93,475
» » » »	1- 6-1987/97	93,950
» » » »	1- 7-1987/97	93,600
» » » »	1- 8-1987/97	93,250
» » » »	1- 9-1987/97	95,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	15- 3-1990	99,825
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,650
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,700
» » »	12,00%	1- 4-1990	99,975
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,475
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,775
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,500
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,525
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,425
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,750
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,325
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,475
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,600
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,425
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,275
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,425
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,300
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,525
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,350
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,325
» » »	9,25%	1-10-1990	99,425
» » »	11,50%	1-10-1990	99,275
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,175
» » »	9,25%	1-11-1990	98,350
» » »	9,25%	1-12-1990	98,450
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991	97,250
» » »	11,50%	1-12-1991	97,175
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,225
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,125
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,700
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,275
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,175
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,925
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,125
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,600
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,300
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,950
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,650
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,500
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,925
» » »	10,50%	1- 7-1992	97 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,550
» » »	12,50%	1-10-1992	97,425
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,125
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,375
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,275
» » »	12,50%	1-11-1993	96,125
» » »	12,50%	17-11-1993	96,225
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,025

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,700
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101 —
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95 —
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,125
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,075
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,225
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,550
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,175
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,825
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,075
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,500
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,550
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,175
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,850
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M13030

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1990 gli emolumenti da corrispondere al presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dott. Giovanni Ruggeri, continuano ad essere determinati nella misura annua lorda di L. 110.000.000.

90A1294

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica alla visitatoria salesiana «Madonna di Bonaria», in Cagliari

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1989, registro n. 13 Interno, foglio n. 232, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla visitatoria salesiana «Madonna di Bonaria», avente sede in Cagliari.

90A1251

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Margherita», con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona), costituita il 13 dicembre 1978 per rogito notaio Paulone G. ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Luigino Ruffini.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990, i poteri conferiti al dott. Alfredo Bozzini, commissario governativo della società cooperativa Parco dei Fiori, con sede in Foggia, sono stati prorogati fino al 22 maggio 1990.

90A1248

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 7 febbraio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Pentimalli a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 10 novembre 1964, rep. 159227, reg. soc. 3951, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fiamma Fidei a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 19 dicembre 1964, rep. 46233, reg. soc. 1129, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Superga a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 18 giugno 1949, rep. 55841, reg. soc. 1531, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ippocratica Domus a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 4 maggio 1948, rep. 11113, reg. soc. 918, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Hattusilis III - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 8 febbraio 1965, rep. 46559, reg. soc. 856/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sicula Romana a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 12 maggio 1951, rep. 22648, reg. soc. 1059, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sant'Eugenio a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 24 novembre 1952, rep. 4404, reg. soc. 2952, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La piccola corte a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 3 luglio 1952, rep. 15302, reg. soc. 1826, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cestari a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 23 settembre 1964, rep. 49615, reg. soc. 3749, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Aragonese a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 30 maggio 1962, rep. 375947, reg. soc. 1224, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «C.I.S.A. - Comunità imprenditoriale servizi associati a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 10 aprile 1978, rep. 50501, reg. soc. 1711/78, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa giovanile Luigi Luzzatti a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sanna in data 10 marzo 1978, rep. 498, reg. soc. 1561/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Le Caravelle a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 19 gennaio 1953, rep. 31105, reg. soc. 297, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Delle Lance a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 4 marzo 1954, rep. 26079/10676, reg. soc. 934, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Favita a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 16 novembre 1954, rep. 18438, reg. soc. 42, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il tramite a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 21 marzo 1978, rep. 1297, reg. soc. 1608/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pace a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 24 giugno 1948, rep. 21118, reg. soc. 1414/48, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Maemi a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 12 febbraio 1954, rep. 18944, reg. soc. 790/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Iltalroma XX a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 27 novembre 1963, rep. 50164, reg. soc. 364/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Licia Iside a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 7 dicembre 1964, rep. 32936, reg. soc. 233/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Walnea a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Guidi in data 4 luglio 1963, rep. 76512, reg. soc. 1866, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edilcelsa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Scardilli-Basile in data 29 ottobre 1964, rep. 425, reg. soc. 68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Adamastore a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 23 novembre 1964, rep. 32715, reg. soc. 34, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Stella Tiberina a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 12 febbraio 1958, rep. 155594, reg. soc. 386, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mi-Mar a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 26 marzo 1965, rep. 25796, reg. soc. 813, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casacerta a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 16 giugno 1959, rep. 20346, reg. soc. 1152/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cesarea a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 20 ottobre 1953, rep. 109299, reg. soc. 2942, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Narcissus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 16 ottobre 1963, rep. 6005, reg. soc. 3159/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «A.C.L.I. Laurentino venticinque a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Cappello in data 23 settembre 1971, rep. 8135, reg. soc. 3591/71, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fratellanza sociale a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Festa in data 27 novembre 1980, rep. 7339, reg. soc. 1525/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Monteroma - Soc. coop va edilizia fra combattenti e reduci della sezione A.N.C.R. Montecatini di Roma a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 26 giugno 1952, rep. 38747, reg. soc. 1674, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Monte-Golico a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 26 gennaio 1954, rep. 25810/10521, reg. soc. 528, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.El.Te. - Cooperativa elettrici e telefonici Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 febbraio 1968, rep. 42387, reg. soc. 709/68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ni.Si.De. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 25 marzo 1964, rep. 44580, reg. soc. 1885/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ibiscus a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 18 ottobre 1963, rep. 6039, reg. soc. 3309/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Hortensia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 1° ottobre 1963, rep. 5853, reg. soc. 2950/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus I.N.A. - XIX a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 23 gennaio 1964, rep. 113897, reg. soc. 1104, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Quinto Fabio a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Salciarini in data 5 maggio 1964, rep. 42789, reg. soc. 3033, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Professionisti ed impiegati - Pr. Ed Im. - Soc. coop.va a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 8 giugno 1948, rep. 27249, reg. soc. 1094, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valle Fausta» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 21 settembre 1964, rep. 12061, reg. soc. 79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Trigno a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 20 dicembre 1956, rep. 21547, reg. soc. 111, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mezzestate a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Capo in data 30 luglio 1956, rep. 89343, reg. soc. 2264, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «L'Ariete 13 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 30 giugno 1964, rep. 130550, reg. soc. 2953, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Piramide 1962 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 5 gennaio 1962, rep. 3642, reg. soc. 41, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Compandor - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 16 settembre 1964, rep. 24767, reg. soc. 3644, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Icaro 1982 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Caparrelli in data 22 ottobre 1982, rep. 8988, reg. soc. 7434/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mintaka 1ª a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Uriele in data 3 dicembre 1970, rep. 24096, reg. soc. 3676/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gemma del cielo 65 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 11 marzo 1964, rep. 23892, reg. soc. 1413, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Prati a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 7 aprile 1954, rep. 136559, reg. soc. 1486, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Soave Gasperini a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 2 marzo 1961, rep. 350466 reg. soc. 924, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «222 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 30 dicembre 1964, rep. 33062, reg. soc. 403, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Stella alpina terza a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 13 dicembre 1965, rep. 156129, reg. soc. 68/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Susanna a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani-Farfaglia in data 24 maggio 1960, rep. 12571, reg. soc. 1097, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ibisco a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 4 marzo 1961, rep. 2475, reg. soc. 619, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Censiana fidens» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 6 dicembre 1964, rep. 21520, reg. soc. 571, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Telestar a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 28 luglio 1962, rep. 43288, reg. soc. 2268, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La perosa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 2 maggio 1958, rep. 19148, reg. soc. 1090, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Onestà e lavoro a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 21 aprile 1948, rep. 13936, reg. soc. 886, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Monte Rosa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 2 aprile 1964, rep. 30770, reg. soc. 2078, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Petunia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 16 ottobre 1963, rep. 5993, reg. soc. 3148/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vittoria casa» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 17 maggio 1952, rep. 41165, reg. soc. 1508, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Niccadir a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 17 maggio 1966, rep. 13353, reg. soc. 1503/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lens a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 13 gennaio 1955, rep. 21901, reg. soc. 976, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mavive» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Calabresi in data 7 dicembre 1956, rep. 7239, reg. soc. 189, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bellacasa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Felicetti in data 28 settembre 1969, rep. 1356, reg. soc. 3906, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ulla a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 5 novembre 1954, rep. 19982, reg. soc. 3118, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia tra gli impiegati della società Ferrobeton-Silm-Scala-Isbi a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 22 ottobre 1948, rep. 684, reg. soc. 2138, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «K 10 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 19 aprile 1958, rep. 27356, reg. soc. 859, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mazzilux a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Floriano Rosa in data 16 aprile 1958, rep. 30538, reg. soc. 1121, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gran Sasso 1964 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 10 aprile 1964, rep. 376537 reg. soc. 2660, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Soter a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Albano in data 16 gennaio 1964, rep. 97448, reg. soc. 1507 tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Scitel - Soc. coop.va edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Albano in data 20 aprile 1959, rep. 573, reg. soc. 806, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia « Rita gioiosa a r.l.» con sede in Roma,.costituita per rogito Papa in data 15 settembre 1961 rep 16574, reg. soc. 2222, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vittoria Agonale a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 21 ottobre 1963, rep. 64882, reg. soc. 3240, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La sultanina a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 24 luglio 1963, rep. 46386, reg. soc..2603, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Natalia Alvarez.a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 19 maggio 1958, rep. 25513, reg. soc. 1033, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Titanus 63 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 22 luglio 1963, rep. 28734, reg. soc. 2372, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Buonavolontà 1964 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Speranza, coad. di Butera in data 13 luglio 1964, rep. 430039, reg. soc. 3786, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Coop. n. 5 - Prima casa dipendenti Cassa per il Mezzogiorno» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Morghen in data 18 settembre 1980, rep. 386/84, reg. soc. 5307/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Yildiz a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 16 maggio 1956, rep. 20683, reg. soc. 1148, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Viribus unitis a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 13 febbraio 1958, rep. 17721, reg. soc. 1591, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Consorzio, di cooperative per l'edilizia popolare - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 6 marzo 1970, rep. 866021, reg. soc. 1540/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Radiomar» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rotunno in data 10 dicembre 1959, rep. 830, reg. soc. 3235, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Famiglia e scuola» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Anderlini in data 20 settembre 1984, rep. 116, reg. soc. 6746/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «San Theophil a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 12 dicembre 1963, rep. 113326, reg. soc. 62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Familia serena a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tappella in data 13 febbraio 1965, rep. 2218, reg. soc. 672, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Giovani con» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capalbo in data 13 novembre 1984, rep. 4921, reg. soc. 8550/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Arcobaleno» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 10 luglio 1984, rep. 12195, reg. soc. 5775/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «EUR 9» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 13 novembre 1963, rep. 95523, reg. soc. 3405,. tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lunatica 65» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marè in data 10 settembre 1964, rep. 55120, reg. soc. 3642/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Diana» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 dicembre 1963, rep. 50484, reg. soc. 690/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La nuovissima casa romana» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 26 novembre 1953, rep. 60690, reg. soc. 889, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La casa moderna» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Formica in data 11 giugno 1949, rep. 39244, reg. soc. 1397, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Walchiria a responsabilità limitata» già «Cooperativa edilizia Prometeo a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 12 agosto 1952, rep. 30876, reg. soc. 2005, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa laziale artigiani edili - C.L.A.E. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 15 marzo 1965, rep. 31973, reg. soc. 978, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «C.E.S.M.A. - Cooperativa edilizia S. Maurizio - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 1° novembre 1963, rep. 66370, reg. soc. 3437, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Copergamma - Soc. coop.va edil. a r.l.» con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 30 settembre 1963, rep 64551, reg. soc. 2855, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valchiria IX a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 20 settembre 1963, rep. 486232, reg. soc. 2921, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Decemar a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 23 gennaio 1964, rep. 186431, reg. soc. 2918/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Vallombrosa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 14 giugno 1974, rep. 194221, reg. soc. 2918/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Bosco fanciullo a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 27 marzo 1962, rep. 158190, reg. soc. 703, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia fra dipendenti statali - L.A.S.A.G.R.A. a resp lim.», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 5 giugno 1956, rep. 10746, reg. soc. 1197, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata - Lavoratori edili affini - L.E.A.», con sede in Roma, costituita per rogito Luciotti in data 2 ottobre 1946, rep. 19324, reg. soc. 2190, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - ISMARO a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 6 settembre 1962, rep. 58554, reg. soc. 2211, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Medaglia d'oro Grandjacquet» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Altieri in data 11 marzo 1954, rep. 13882, reg. soc. 1202, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Serenella» a r.l. con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 12 maggio 1948, rep. 5634, reg. soc. 1022, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Commac - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sales in data 18 novembre 1964, rep. 182885, reg. soc. 4168, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Eden 64 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 11 settembre 1964, rep. 49285, reg. soc. 4144, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «OEA - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 5 gennaio 1953, rep. 11484, reg. soc. 247/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Stella alpina a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 5 aprile 1950, rep. 5344, reg. soc. 947, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Civitas progrediens - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 22 settembre 1964, rep. 28214, reg. soc. 4225, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Talete a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 21 gennaio 1964, rep. 6432, reg. soc. 566, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ricostruzione a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 2 ottobre 1946, rep. 7255, reg. soc. 2266, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Libera Domus a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 24 febbraio 1960, rep. 30711, reg. soc. 367, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia magistrale - C.E.M. - Società a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Mastrogiovanni in data 25 febbraio 1948, rep. 27081, reg. soc. 566, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «I cinetici a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 10 dicembre 1964, rep. 43307, reg. soc. 196, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La villa gaia e serena» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 16 marzo 1952, rep. 8716, reg. soc. 890, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rondinella» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 5 ottobre 1962, rep. 37820, reg. soc. 2576, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Palazzo Valentini a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 28 novembre 1956, rep. 32418, reg. soc. 2283, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casa e giardino» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 12 novembre 1956, rep. 135030, reg. soc. 2166, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Funzionari pretura penale» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 12 novembre 1953, rep. 69688, reg. soc. 3004, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tevere bleu» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 15 luglio 1954, rep. 18043, reg. soc. 2377, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La biscaggina» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salciarini in data 22 giugno 1964, rep. 117640, reg. soc. 4087, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sumatra 74 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lombardi, coad. di Butera in data 24 aprile 1974, rep. 79885, reg. soc. 2567/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Calliope» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 16 novembre 1953, rep. 7579, reg. soc. 2967, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Iso gatto a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 30 novembre 1956, rep. 14991, reg. soc. 107, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gardenia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 26 luglio 1961, rep. 5865, reg. soc. 2274, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pro familia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Marrocchi in data 19 febbraio 1946, rep. 10762, reg. soc. 591, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Piccola casa serena a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 17 settembre 1954, rep. 20983, reg. soc. 130, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Isetta Prima a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 28 giugno 1963, rep. 45992/5558, reg. soc. 2097/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sentinella 1ª a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito De Martino in data 8 ottobre 1962, rep. 21422, reg. soc. 2145, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Oasi a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 2 febbraio 1961, rep. 8822, reg. soc. 675, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gallia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 13 ottobre 1965, rep. 120332, reg. soc. 2272, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fuxia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 8 ottobre 1963, rep. 5934, reg. soc. 3103/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Helianthus a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 30 settembre 1963, rep. 5843, reg. soc. 3010/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Stac a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 23 settmbre 1964, rep. 1845, reg. soc. 3843, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Oltremare a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 5 settembre 1957, rep. 35232, reg. soc. 983, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Marcellus a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 28 gennaio 1955, rep. 34464, reg. soc. 595, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Legusca bella a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Altieri in data 27 novembre 1952, rep. 13032, reg. soc. 109/53, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Dragona a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Chialamberto in data 15 maggio 1980, rep. 7584, reg. soc. 3253, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sancte Michael a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 7 marzo 1958, rep. 31199, reg. soc. 580, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Intergrifoglia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 8 ottobre 1963, rep. 5931, reg. soc. 3100/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gargano a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sales in data 24 novembre 1964, rep. 183339, reg. soc. 3206, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valleverde 65 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 3 maggio 1965, rep. 418368/10202, reg. soc. 1452, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Roca a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 4 aprile 1955, rep. 1998, reg. soc. 1240, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Venezia Giulia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 7 marzo 1948, rep. 1945, reg. soc. 695, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuova Labaro a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 21 aprile 1958, rep. 52177, reg. soc. 1177, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Monte delle gioie a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 9 luglio 1947, rep. 15790, reg. soc. 2086/47, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bella vista a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 3 marzo 1948, rep. 32531, reg. soc. 2453, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «T.A.F. - Tesoro agricoltura finanze - Soc. coop.va edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 4 aprile 1952, rep. 13822, reg. soc. 1067, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Giaggiolo a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 4 febbraio 1964, rep. 416211, reg. soc. 1284/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sua Cuique Domus a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Baroni in data 9 luglio 1954, rep. 88893, reg. soc. 2567, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «In amicitia» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gabelli in data 15 giugno 1954, rep. 91017, reg. soc. 2888, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ghiaccio bollente a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 25 febbraio 1960, rep. 74866, reg. soc. 529, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Montefiorino a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Scardilli in data 29 ottobre 1964, rep. 424, reg. soc. 69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Concordia 1964 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sales in data 25 novembre 1963, rep. 153405, reg. soc. 466, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rap Italia» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 28 agosto 1970, rep. 11777, reg. soc. 2822, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bat» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 12 luglio 1963, rep. 46200, reg. soc. 2579, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Felice-Societ» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Caglini in data 27 maggio 1963, rep. 2823, reg. soc. 1554/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «E.N.P.A. - Edilizia popolare nuovi alloggi» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 23 settembre 1964, rep. 53438, reg. soc. 3732, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lucat» già «S. Anselmo» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 18 gennaio 1955, rep. 109400, reg. soc. 429, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Positano a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 29 gennaio 1955, rep. 15089, reg. soc. 494, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ruota d'Europa» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 27 settembre 1955, rep. 62321, reg. soc. 2252/55, tribunale di Roma.

90A1249

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1990 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale 6 aprile 1979-3 ottobre 1985, all'impresa Basf Italia S.p.a., con sede in via Marconato, 8, Cesano Maderno (Milano), del presidio sanitario denominato Dicarbam 50, già registrato al n. 2999.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1990 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 30 ottobre 1985 all'impresa Bayer Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 126, del presidio sanitario denominato Hedonal DP M, già registrato al n. 6551.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1990 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 23 novembre 1983 all'impresa Bayer Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 126, del presidio sanitario denominato Elmasil PD, già registrato al n. 5553.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1990 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 11 aprile 1983 all'impresa Agrochimica S.r.l., con sede in Bolzano, via de' Lai, 4, del presidio sanitario denominato Dicopur M, già registrato al n. 5311.

90A1250

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di ricompensa al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, l'ex capitano f. in congedo assoluto Pozzi Carlo, nato a Montecchio Emilia il 19 dicembre 1910, distretto militare di Roma, matricola n. 237570, è incorso, a decorrere dal 29 novembre 1976, nella perdita della croce al valor militare (regio decreto 3 settembre 1936 - B.U. anno 1936 - disp. 77ª - pag. 4370) e del relativo assegno, nonché delle distinzioni onorifiche di cui era insignito.

90A1252

REGIONE MARCHE

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Val di Meti»

Si comunica che la società «Meti S.p.a.», con sede in Pesaro, via Castelfidardo n. 3, partita IVA 00934500414, con decreto del Presidente della giunta delle Marche n. 40 dell'11 gennaio 1990, è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale «Val di Meti» di Apecchio.

Le etichette dovanno essere conformi agli esemplari allegati al decreto presidenziale 11 gennaio 1990, n. 40, ed i recipienti dell'acqua minerale «Val di Meti», non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

90A1253

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo agli estremi dei «Lavori preparatori» riportati in calce al testo della legge 1° marzo 1990, n. 42, riguardante: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela». (Lavori preparatori pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1990).

Gli estremi dei *lavori preparatori relativi al Senato della Repubblica*, pubblicati in calce al testo della legge citata in epigrafe alla pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono sostituiti dai seguenti:

«*Senato della Repubblica* (atto n. 1038):

Presentato dal sen. CROCETTA ed altri il 18 maggio 1988.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 24 ottobre 1989.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 15 dicembre 1989.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 gennaio 1990, in un testo unificato con atti numeri 1681 (sen. RICEVUTO ed altri); 1704 (sen. FILETTI e MOLTISANTI); 1721 (sen. ZANGARA ed altri); 1959 (sen. PINTO ed altri)».

90A1328

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi 10 - 00100 Roma versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti	☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 6 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000